

Sanitaservice Asl Br srl
Società in house della ASL di Brindisi
Via Napoli 8-72100 BRINDISI (Casale)

L'anno 2014, il giorno 28 maggio alle ore si sono riuniti presso la Direzione Generale della ASL BR le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL: FPCGIL, CISLFP UIL FPL, UGL per sottoscrivere il seguente contratto di lavoro:

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO DEL PERSONALE
DIPENDENTE DELLA SANTASERVICE ASL BR**

Art.1 Parti contraenti

Il presente contratto di lavoro viene stipulato fra la Sanitaservice Asl Br srl, nella persona dell'amministratore unico, e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP, all'ARIS e alla fondazione Don Gnocchi:

FP CGIL-CISL FP-UIL FPL-UGL.

Art. 2 Autoregolamentazione dello sciopero. Assemblee

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 3 Relazioni sindacali

L'amministratore unico e le organizzazioni sindacali firmatarie di questo contratto integrativo decentrato convengono sulla necessità di definire corrette e moderne relazioni sindacali alla luce dell'intervenuto nuovo accordo del 10 /01/2014 sulla rappresentanza, e pertanto le assemblee del personale dipendente, eventuali dichiarazioni di stato di agitazione e/o scioperi possono essere indette solo ed esclusivamente dalle segreterie territoriali delle OOSS firmatarie del presente contratto.

Per ogni incontro formale viene redatto il relativo verbale di cui si dà lettura alla fine della seduta. I provvedimenti adottati dall'Amministratore Unico che fanno riferimento alla contrattazione decentrata devono recare esplicito riferimento ai pareri espressi dalle OOSS firmatarie di questo contratto.

Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dall'Amministrazione.

In caso di controversie sulla interpretazione del presente contratto integrativo, le parti si incontreranno per definire consensualmente il significato autentico della clausola controversa.

L'incontro è richiesto da una delle parti in forma scritta e si tiene entro 15 giorni dalla richiesta.

Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

Art.4 Gestione burocratica del personale


Ad ogni istanza scritta del dipendente deve seguire in tempi congrui risposta scritta dell'Amministrazione.

Art. 5 Comitato su pari opportunità

Si istituisce il comitato per le pari opportunità formato a livello paritetico da n.4 rappresentanti, 1 per ogni organizzazione sindacale firmataria del presente accordo, e n.4 rappresentanti dell'Amministrazione.

Art. 6 Mobbing

Si istituisce il comitato per il mobbing formato da n.4 rappresentanti, 1 per ogni organizzazione sindacale firmataria del presente accordo, e n.4 rappresentanti dell'Amministrazione.



Art 7 Orario di lavoro

Le parti convengono di esperire ogni utile tentativo per assicurare a tutto il personale in servizio le 36 ore settimanali, ovvero il full-time. I criteri della formulazione dei turni di servizio sono stabiliti entro il primo trimestre di ogni anno dall'Amministrazione, previo esame con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 77 del CCNL.

L'Organizzazione complessiva è in capo all'Amministratore Unico. L'organizzazione dei turni deve essere preventivamente concordata con l'Amministratore e consuntivamente autorizzata dallo stesso e comunque ogni modifica dell'organizzazione di lavoro, ovvero della gestione delle risorse umane, deve essere sottoposta alle parti sociali.

Il dipendente osserva l'orario di lavoro e i turni a seconda dell'unità operativa in cui è stato assegnato. I turni di servizio non possono essere frammentati all'interno della stessa giornata lavorativa.

Per l'orario di lavoro dei dipendenti si richiama l'art 39 del CCNL. La flessibilità è regolata come segue:

- ▲ sono previste non oltre 15 minuti di tolleranza in uscita da recuperare entro la stessa giornata. Eventuali abusi possono essere oggetto di contestazione.

Art. 8 Banca delle ore

La banca delle ore si costituisce con l'accantonamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario, effettuate, di norma, su richiesta del datore di lavoro e previa autorizzazione, che su istanza del lavoratore, da effettuare entro il corrente mese, saranno accumulate e resteranno a sua disposizione per l'anno di maturazione e per il semestre successivo.

L'accantonamento delle prestazioni supplementari e straordinarie nella banca delle ore è limitato a 72 ore annue; per quanto riguarda i rapporti a tempo parziale il limite dell'accantonamento delle ore da ascrivere alla banca delle ore viene riproporzionato in ragione della durata settimanale della prestazione lavorativa concordata. Il suddetto monte ore annuo è riproporzionato in ragione della data di assunzione.

La procedura per l'accesso e la costituzione della banca delle ore prevede che:

- ▲ il dipendente richiama entro il mese corrente che le ore supplementari e straordinarie, previamente autorizzate, vengano accantonate nel fondo apposito;
- ▲ le ore accantonate diano luogo a permessi retribuiti, anche frazionati, di almeno 2 ore, fino alla concorrenza, entro il semestre successivo all'anno corrente;
- ▲ il dipendente possa richiedere il godimento di una o più giornate di permesso compensativo.

L'azienda si riserva l'autorizzazione compatibilmente con l'organizzazione del servizio.

I dipendenti saranno informati mensilmente sul monte ore accumulato, su apposita voce indicata nel cedolino paga.


Art 9 Lavoro supplementare e straordinario

Il lavoro supplementare e straordinario retribuito può essere concordato solo previa autorizzazione dell'Amministratore. Il lavoro supplementare può costituire o lavoro straordinario retribuito o andare nella banca ore in conto recupero.

Art 10 Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)

Su richiesta del lavoratore dipendente l'azienda deve assicurare la fruizione di questo tipo di rapporto di lavoro.

Nel momento in cui decadono i motivi della richiesta del part-time il lavoratore può chiedere il rientro al tempo pieno.



Sanitaservice Asl Br srl
Società in house della ASL di Brindisi
Via Napoli 8-72100 BRINDISI (Casale)

Il part-time viene concesso per la durata massima di un anno e può essere rinnovato con il consenso delle parti. Entro il 30 settembre di ogni anno l'interessato può presentare formale richiesta per iscritto.

La trasformazione non avviene in modo automatico, l'amministrazione valuterà la concessione del part-time, che viene accordato dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Con possibilità di rinnovo nell'anno successivo.

La valutazione dell'istanza si basa su tre elementi:

- la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica (è bene specificare es: 2 OSS, 2 amministrativi ecc.ecc.);
- l'oggetto o motivazioni della richiesta (ragioni familiari, personali ecc.ecc.);
- l'impatto organizzativo della trasformazione (se può derivare un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente).

Entro 20 giorni l'Amministrazione si impegna a valutarne l'accogliabilità e dare formale risposta con comunicazione scritta al dipendente che ne ha fatto richiesta.

Hanno precedenza, in ordine:

- a) il lavoratore il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche e/o da handicap grave;
- b) il genitore unico affidatario di figli di età non superiore a 14 anni;
- c) necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone del proprio nucleo familiare;
- d) altre esigenze personali.

Art. 11 Progressione orizzontale

Compatibilmente con le risorse economiche disponibili e il superamento dei vincoli legislativi di livello regionale e nazionale si applica l'articolo 47 del CCNL.

Art 12 Incentivazione alla produttività

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 65 CCNL sanità privata (premio di incentivazione), le parti convengono di incontrarsi annualmente (subito dopo l'approvazione del bilancio della società) per stabilire se sussistono le condizioni per erogare un ulteriore premio di incentivazione al personale dipendente sulla base dei criteri preventivamente concordato dalle parti.

Il presente accordo ha valore a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione e validità sino alla data di entrata in vigore del nuovo.

Brindisi, 28/05/2014

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL

UGL

SANITASERVICE ASL BR SRL